

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 311980)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1628 del 19 novembre 2015

Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

In attuazione del DM 10.9.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", sono state predisposte la DGR 3493/2010, la DGR 2100/2011 e la DGR 694/2013.

E' emersa la necessità di un aggiornamento delle procedure definite dai suddetti provvedimenti regionali, soprattutto a seguito delle modifiche intervenute in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della sempre maggiore attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente, riscontrabile sia a livello nazionale che comunitario.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel R.D. 1775/1933 "T.U. sulle acque pubbliche", ai fini dell'ottenimento del rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica e dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" per l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse.

In attuazione dell'art. 12, del citato D.Lgs. 387/2003, sono state approvate con il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", che hanno previsto l'adeguamento delle discipline regionali in materia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.

Con la DGR n. 3493 del 30.12.2010 la Giunta regionale ha, quindi, introdotto un primo aggiornamento delle procedure di adeguamento al D.M. 10 settembre 2010.

Ai fini di conformare la disciplina regionale all'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2011, con la DGR n. 2100 del 7.12.2011 si sono aggiornate le procedure per semplificare ulteriormente l'iter amministrativo.

Alla luce della riforma attuata con il D.M. 6.7.2012 (art. 10) e con le conseguenti "procedure applicative" emanate dal Gestore Servizi Energetici, per gli impianti idroelettrici possono richiedere l'iscrizione al Registro per gli incentivi i soggetti in possesso del titolo concessorio alla derivazione.

Ai fini di agevolare l'accesso al Registro per gli incentivi, in analogia alle realtà di altre regioni, con la DGR n. 694 del 14 maggio 2013 è stato disposto che la prima fase istruttoria, ai sensi del RD 1775/1933, si concluda con il rilascio del provvedimento concessorio sulla derivazione d'acqua e, sulla base di questo, si attivi la seconda fase relativa all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Ora, dopo alcuni anni di pratica applicazione delle disposizioni di cui ai summenzionati provvedimenti, le strutture regionali competenti per l'istruttoria sui progetti degli impianti hanno potuto testare l'efficacia della procedura approvata, facendo peraltro emergere la necessità di un nuovo intervento sulla procedura medesima, soprattutto a seguito della sopravvenuta normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al DM 30.3.2015 e della sempre maggiore attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente riscontrabile sia a livello nazionale che comunitario.

Alla luce di quanto sopra, sentita anche l'Avvocatura regionale, si propone di sostituire integralmente l'allegato alla DGR 694/2013 con il testo riportato nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, in merito alle procedure per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica - ad uso idroelettrico - e dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici, con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. 28/2011.

Si dovrà, conseguentemente, provvedere all'aggiornamento del decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 1/2012 riportante l'elenco dei documenti da presentare, contenuto all'interno dello schema di domanda per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica e dello schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici.

Le disposizioni di cui al citato **Allegato A**, relative al procedimento di concessione, disciplinato dal RD 1775/1933, si applicano a tutte le istanze di derivazione d'acqua per usi diversi dall'idroelettrico, con particolare riferimento alle procedure di concorrenza.

In considerazione delle richiamate nuove disposizioni in materia di VIA si ritiene di abrogare espressamente la DGR n. 2834 del 29.9.2009, nella parte in cui stabilisce i limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale.

Resta valido quant'altro disposto dai provvedimenti regionali in materia, per quanto non in contrasto con il presente atto.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Provincia di Belluno, per l'adozione degli atti di competenza in relazione al necessario coordinamento, ai sensi delle citate DGR 411/2009, 465/2010 e 420/2011. Conseguentemente le procedure di cui all'**Allegato A**, in capo alla Provincia di Belluno, producono effetti una volta assunti i provvedimenti di coordinamento di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il R.D. 1775/1933, il D.Lgs. 387/2003, il D.Lgs. 42/2004, il D.Lgs. 152/2006, il D.Lgs. 28/2011, il D.M. 10.9.2010 e il D.M. 30.3.2015;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni 2204/2008, 411/2009, 465/2010, 3493/2010, 420/2011, 2100/2011, 253/2012, 694/2013 e n. 357/2014 ;

VISTO il DR 2/2013 del Segretario regionale per l'Ambiente.

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare, per quanto riportato in premessa, l'aggiornamento delle procedure per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici, con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. 28/2011, riportate nell'**Allegato A**, che fa parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce l'analogo allegato alla DGR 694/2013;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, oltre che ai nuovi procedimenti, anche a quelli in corso, con salvezza delle fasi subprocedimentali già concluse e degli atti intermedi già perfezionati in vigenza delle precedenti disposizioni, secondo quanto riportato nelle disposizioni transitorie (Punto C) di cui all'**Allegato A**;
3. di abrogare espressamente la DGR n. 2834 del 29.9.2009, nella parte in cui stabilisce i limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale;
4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste di provvedere all'aggiornamento del DR 1/2012 riportante l'elenco dei documenti da presentare, contenuto all'interno dello schema di domanda per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica e dello schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici;
5. di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di comunicare il presente provvedimento alle Strutture regionali ed agli Enti competenti al rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua, per i provvedimenti di competenza;
6. di stabilire che le disposizioni di cui al citato **Allegato A** si applicano anche a tutte le istanze di derivazione d'acqua per usi diversi dall'idroelettrico, con particolare riferimento alle procedure di concorrenza;

7. di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Belluno, per l'adozione degli atti di competenza in relazione al necessario coordinamento, ai sensi delle citate DGR 411/2009, 465/2010 e 420/2011;
8. di dare atto che le procedure di cui all'**Allegato A**, producono effetti in capo alla Provincia di Belluno una volta assunti i provvedimenti di coordinamento di cui al punto 5;
9. di dare atto che resta valido quant'altro disposto dai provvedimenti regionali in materia, per quanto non in contrasto con il presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 10^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 1628 del 19 novembre 2015**

pag. 1/6

Demanio idrico - uso idroelettrico
Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica
ai sensi del R.D. 1775/1933
e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici
di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

A) Procedura per il rilascio di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico**1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

Le domande per il rilascio di concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprese quelle connesse ad impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. 28/2011, devono essere presentate direttamente alla Sezione Bacino idrografico competente per territorio. Per quanto riguarda la Provincia di Belluno, la domanda è presentata allo Sportello Unico Demanio Idrico, istituito tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno con DGR 420/2011.

La domanda va presentata utilizzando i modelli, approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste e dovrà essere corredata di tutti gli elaborati relativi all'intero impianto indicati nei citati stampati.

L'Ufficio ricevente verifica, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la completezza della documentazione pervenuta; la verifica consiste in un controllo formale della presenza effettiva di tutti gli elaborati richiesti. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, nel caso in cui la documentazione sia incompleta, gli uffici comunicano l'irricevibilità della domanda al proponente.

Nel caso in cui sia completa gli uffici procedono, negli stessi termini, alla verifica d'ufficio dell'ammissibilità della domanda, accertando l'eventuale esistenza di palesi e consistenti elementi di incompatibilità con le esigenze di sicurezza idraulica e di tutela delle risorse idriche; in tale caso gli uffici respingono l'istanza con proprio provvedimento.

Nel caso in cui la documentazione sia completa e la verifica dell'ammissibilità abbia avuto esito positivo, gli uffici comunicano al proponente, entro il termine di cui sopra, l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.. In ogni caso, decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia avvenuta la comunicazione di avvio del procedimento, questo si intende avviato.

2. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PRESENTAZIONE E PARERE DELL'AUTORITA' DI BACINO

Avviato il procedimento, gli uffici competenti per territorio (Sezioni Bacino idrografico ovvero Sportello Unico Demanio Idrico) provvedono alla pubblicazione sul BUR dell'avviso di presentazione della domanda, contenente i soli dati richiesti dall'art. 7 del RD 1775/1933, e inoltrano la stessa all'Autorità di Bacino e, ai sensi dell'art. 13 L. 394/1991, all'Ente Parco di riferimento, per l'espressione del parere di competenza. Nel caso in cui uno dei suddetti pareri risulti negativo, gli uffici competenti provvedono al rigetto dell'istanza con le modalità previste dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 7 del RD 1775/1933, le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate

ALLEGATO A alla Dgr n. 1628 del 19 novembre 2015

pag. 2/6

incompatibili con la nuova.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; per le domande compatibili con la prima ma non con quelle presentate successivamente, l'istruttoria è limitata a quelle presentate e accettate entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla prima domanda.

Per ogni domanda pervenuta si procede alle medesime verifiche e adempimenti fin qui descritti.

Durante la fase di pubblicazione degli avvisi non è consentita la consultazione degli elaborati progettuali relativi a qualsiasi domanda; detta consultazione sarà possibile esclusivamente in seguito all'emissione dell'ordinanza d'istruttoria.

3. PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA DI ISTRUTTORIA E VISITA LOCALE

Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di bacino, con ordinanza gli uffici competenti stabiliscono le istanze ammissibili e non ammissibili con riferimento al RD 1775/1933 e all'art. 76, comma 4 del D.Lgs. 152/2006. Le domande ammissibili sono istruite congiuntamente.

L'ordinanza, da redigersi e da inviare agli enti interessati entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'ultima pubblicazione, deve essere affissa per un periodo di 30 giorni presso l'Albo Pretorio dei Comuni nel territorio ove sono previsti gli interventi, ai fini della presentazione di osservazioni/opposizioni.

Nell'ordinanza sono indicati:

- la sede dell'ufficio istruttore presso il quale le domande e i relativi progetti sono depositati nonché gli orari ed i giorni in cui sono visionabili;
- i Comuni presso i quali l'ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio;
- il giorno, l'ora ed il luogo della visita locale.

Alla visita locale può intervenire chiunque vi abbia interesse. A conclusione della visita, è redatto apposito verbale che riporta le circostanze di fatto constatate, le opposizioni e osservazioni presentate, le eventuali controdeduzioni delle ditte istanti e gli interventi dei partecipanti. Il verbale è sottoscritto da tutti i convenuti.

I richiedenti possono inviare le proprie controdeduzioni alle opposizioni e osservazioni presentate, entro un termine che sarà definito dagli uffici competenti e riportato nel verbale di visita, commisurato alla consistenza delle opposizioni e osservazioni medesime e comunque non superiore a 30 giorni.

Conclusa la fase sopradescritta, tutta la documentazione pervenuta (istanze con relativi elaborati progettuali, copia delle osservazioni/opposizioni, delle controdeduzioni e dei pareri raccolti) deve essere trasmessa dalla Sezione Bacino idrografico competente per territorio/Sportello Unico Demanio Idrico alla struttura regionale competente per la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

4. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Gli uffici regionali competenti avvisano i proponenti dell'avvenuta attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e invitano gli stessi a provvedere entro 15 giorni al pagamento degli oneri istruttori previsti per lo svolgimento della medesima procedura, pena l'archiviazione dell'istanza; completata l'istruttoria, ne comunicano gli esiti anche agli uffici competenti al rilascio della concessione.

Terminata la verifica di cui sopra, qualora uno o più progetti siano assoggettati a procedura di VIA, i proponenti provvedono entro 90 giorni a attivare la stessa procedura, pena l'archiviazione dell'istanza.

La procedura di VIA riguarda, oltre alla derivazione d'acqua, anche la restante parte dell'impianto.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1628 del 19 novembre 2015

pag. 3/6

5. PROGETTI ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI VIA

Per i progetti esclusi dalla procedura di VIA, gli uffici competenti al rilascio della concessione di derivazione d'acqua provvedono ad acquisire i seguenti pareri:

- della Regione, da formarsi in sede di Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici (CTRD) di cui all'art. 15 della LR 27/2003; il presidente della CTRD invita i rappresentanti di altre strutture regionali, in quanto parere unico regionale da rendere anche in conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. All'interno della CTRD si acquisiscono gli eventuali documenti della VInCA;
- delle amministrazioni interessate quali, Provincia, Comune/i, Soprintendenza Beni Paesaggistici e Archeologici, Arpav, eventualmente Ente Parco;

6. RELAZIONE ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI COMPETENTI

Acquisiti per tutte le istanze i pareri di compatibilità ambientale nei casi previsti ovvero i pareri sopraelencati, gli uffici competenti, predispongono una relazione istruttoria dettagliata, relativa a tutte le domande che proseguono l'istruttoria. In particolare, dovrà dare indicazioni sui seguenti elementi:

- stato di qualità del corpo idrico (art. 76, c. 4, D.Lgs. 152/2006);
- aree naturali protette (rete Natura 2000) e a parco;
- indicare i siti limitrofi di particolare rilevanza storica, architettonica, turistica e culturale;
- effetti cumulativi sul corpo idrico, con riferimento particolare alle altre derivazioni;
- quantità d'acqua che si possa concedere;
- opere di raccolta e sulla direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura degli sbarramenti che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per interessi pubblici e i diritti dei terzi;
- forma e dimensioni delle opere di derivazione e dei relativi organi di regolazione;
- modalità di restituzione delle acque derivate;
- quantificazione del deflusso minimo vitale;
- verifica idraulica dei manufatti deputati allo scarico;
- in caso di sbarramento dell'alveo, anche parziale, quantificazione del valore di picco di una piena di adeguato tempo di ritorno (non inferiore a 100 anni) e verifica del dimensionamento delle varie sezioni di deflusso (sfioratori, luci di fondo, ecc.), calcolo del profilo di rigurgito e verifica del franco arginale e di sponda;
- quantificazione delle utenze e delle relative portate, esistenti e previste sul tratto d'alveo sotteso (compreso tra l'opera di presa e quella di restituzione) e verifica della disponibilità idrica residua rispetto alla derivazione, anche rispetto al deflusso minimo vitale;
- razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione richiesta con il buon regime idraulico e sulle garanzie da chiedere a tutela di detto regime;
- norme da prescrivere per la regolare esecuzione delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;
- cautele per impedire l'inquinamento delle acque;
- opposizioni presentate e su tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione richiesta;
- garanzie da richiedere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, nonché della sicurezza e dell'igiene pubblica;
- altri elementi di giudizio che l'ufficio ritenga utili circa la convenienza di accordare la concessione.

La relazione deve mettere in evidenza, inoltre, le caratteristiche delle domande, in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso d'acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura e all'attendibilità delle opposizioni e/o osservazioni.

7. PARERE DELLA COMMISSIONE

In caso vi siano domande concorrenti, osservazioni e/o opposizioni la relazione istruttoria è trasmessa alla

ALLEGATO A alla Dgr n. 1628 del 19 novembre 2015

pag. 4/6

Segreteria della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze (art. 9 RD 1775/1933), di cui alla DGRV 357/2014, presso la Sezione Difesa del Suolo unitamente ad una su supporto informatico dei progetti. La Segreteria convoca la Commissione medesima, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione trasmessa dalla Sezione Bacino idrografico competente per territorio/Sportello Unico Demanio Idrico, ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933.

La Segreteria trasmette il parere della suddetta Commissione agli uffici competenti che provvederanno al suo recepimento mediante proprio provvedimento da trasmettere agli interessati e alla Sezione Difesa del Suolo.

Gli uffici competenti sospendono con proprio atto il procedimento di rilascio della concessione d'acqua ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'approvazione dell'impianto.

Detta sospensione è comunicata al richiedente e alla Sezione Difesa del Suolo/Comune competente, secondo le competenze assegnate dal D.Lgs. 387/2003; a questi ultimi deve inoltre essere inviata una copia dei documenti relativi all'istruttoria e una copia degli elaborati progettuali su supporto informatico.

E' facoltà del proponente richiedere il rilascio del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.

B) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. 28/2011.

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento dell'atto di sospensione, il proponente trasmette alla Sezione Difesa del Suolo, l'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

La domanda va presentata utilizzando i modelli, approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, e dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, di tutti gli elaborati previsti nel citato stampato.

Scaduto il termine di 180 giorni, senza che il proponente abbia trasmesso l'istanza per l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, gli uffici della Sezione Difesa del Suolo ne danno comunicazione all'interessato ed agli uffici competenti per territorio (Sezioni Bacino idrografico ovvero Sportello Unico Demanio Idrico), che procedono all'archiviazione dell'istanza di derivazione.

La Sezione Difesa del Suolo, per le domande pervenute nei termini, verifica entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica, la completezza della documentazione presentata. La verifica consiste in un controllo formale della presenza effettiva di tutti gli elaborati richiesti.

Nel caso in cui la documentazione sia completa, gli uffici comunicano al proponente l'avvio del procedimento con l'indicazione del Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 241/1990. In ogni caso, decorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia avvenuta la comunicazione di avvio del procedimento, questo si intende avviato.

Nel caso in cui, invece, la documentazione sia incompleta, gli uffici comunicano l'irricevibilità della domanda al proponente, che potrà presentare, eventualmente, una nuova domanda di autorizzazione unica, comunque entro il termine di 90 dal ricevimento della comunicazione di irricevibilità.

2) CONFERENZA DI SERVIZI

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa convocazione da parte della Sezione Difesa del Suolo, è convocata la prima seduta della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1628 del 19 novembre 2015

pag. 5/6

Nel frattempo, la Sezione Difesa del Suolo verifica se il progetto presentato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ha subito delle modifiche rispetto a quello inviato dagli uffici competenti al rilascio della concessione d'acqua.

Valutata l'entità delle eventuali modifiche introdotte al progetto, la conferenza dei servizi stabilisce la necessità, nel caso in cui il progetto abbia ottenuto il parere di compatibilità ambientale, di richiedere la verifica di ottemperanza alla struttura competente, ovvero, nel caso in cui il progetto sia stato escluso dalla procedura di VIA, di richiedere agli enti coinvolti di verificare la validità del parere espresso in precedenza.

Come sopra specificato, la posizione unitaria della Regione nell'ambito della conferenza di servizi è stabilita nella Commissione Tecnica Regionale Decentrata.

Nel caso di VIA, il parere regionale da rendere in conferenza di servizi si forma all'interno della procedura di valutazione e riguarda i pareri delle sole strutture regionali interessate.

Nell'ambito dei lavori della conferenza dei servizi, la Sezione Difesa del Suolo provvede ad attivare l'eventuale procedura espropriativa, ai sensi del D.Lgs. 327/2001.

3) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, la Giunta regionale, con delibera, conclude il procedimento e in caso di esito positivo:

- approva il progetto;
- rilascia: l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico;
 - l'autorizzazione paesaggistica, ove prevista ;
 - la compatibilità ambientale, ove dovuta;
- approva la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista;
- dichiara la pubblica utilità delle opere, ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

La Sezione Difesa del Suolo provvede a trasmettere la delibera di approvazione agli uffici competenti per territorio (Sezioni Bacino idrografico ovvero Sportello Unico Demanio Idrico), che entro 30 giorni dalla ricezione procedono alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua pubblica secondo quanto previsto dal RD 1775/1933 ed in particolare dall'art. 40 e all'emissione del relativo decreto di concessione di derivazione. Tale provvedimento stabilisce la durata della concessione ed è trasmesso entro 15 giorni al richiedente e, in caso di uso idroelettrico con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. 28/2011, anche alla Sezione Difesa del Suolo.

Dalla data del decreto di concessione decorre l'obbligo, ad esclusione delle grandi derivazioni d'acqua, di versamento dei canoni demaniali.

In caso di esito negativo della conferenza di servizi, la Sezione Difesa del Suolo provvede a trasmettere la delibera di diniego agli enti coinvolti nella conferenza dei servizi.

4) ONERI ISTRUTTORI

Ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della LR 18 marzo 2011, n. 7, il soggetto proponente, al momento della presentazione della domanda, è obbligato al versamento di una somma pari allo 0,025 per cento dell'investimento come risultante dal progetto presentato, finalizzata a coprire le spese istruttorie relative alla procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

C) Disciplina della fase transitoria

La presente deliberazione si applica, oltre che ai nuovi procedimenti, anche a quelli in corso, con salvezza delle sole fasi subprocedimentali già concluse e degli atti intermedi già perfezionati in vigenza delle

ALLEGATO A alla Dgr n. 1628 del 19 novembre 2015

pag. 6/6

precedenti disposizioni.

Le procedure di concorrenza di cui all'art. 9 del RD 1775/1933 si intendono perfezionate con l'emissione del provvedimento che recepisce il parere della Commissione tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza.

D) Varianti

La procedura di cui al punto B della presente delibera si applica anche nel caso di presentazione di istanze di variante di impianti già autorizzati ai sensi del D.Lgs. 387/2003; fermo restando quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 28/2011.

Nel caso di varianti definite sostanziali ai sensi dell'art. 49 del RD 1775/1933, dovranno essere svolti gli adempimenti richiamati nel punto A della presente delibera riferiti al medesimo RD 1775/1933.

E) Precisazioni in merito all'applicazione dell'allegato A della DGR 2299/2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

Negli ultimi anni si è assistito all'intensificarsi delle iniziative progettuali di utilizzo a scopo idroelettrico di corpi idrici, mediante la sottensione di determinate quantità d'acqua e la restituzione più a valle, con particolare riferimento al reticolo idrografico montano.

Nell'ambito dell'istruttoria EU Pilot 6011/2014/ENVI, la Commissione europea ha presentato allo Stato Italiano richieste di informazioni in ordine alle procedure e ai criteri adottati in sede di rilascio di concessioni di derivazione a scopo idroelettrico.

Con la deliberazione n. 2299 del 9.12.2014 la Giunta regionale ha individuato nuove procedure e modalità operative per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.

L'allegato A della DGR 2299/2014 che contiene la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee" riporta al comma 4 del punto 2.2 riporta il seguente caso di non necessità di avviare la procedura di valutazione d'incidenza: *"In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

In considerazione degli effetti potenzialmente negativi che la realizzazione di un impianto idroelettrico può comportare ai siti della rete natura 2000, in ossequio al principio di precauzione di cui alla disciplina comunitaria in materia ambientale, per gli usi idroelettrici si ritiene di non avvalersi della possibilità di esclusione dalla valutazione di incidenza prevista al punto 2.2, comma 4, dell'Allegato A alla DGR 2299/2014.